



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE
S. PREVENZIONE FRAGILITA' SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN
DIFFICOLTA'**

ATTO N. DEL 694

Torino, 30/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA

Antonino IARIA

Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI

Alberto UNIA

Alberto SACCO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI TARIFFE.

La Città di Torino, impegnata nella predisposizione di interventi e servizi a favore di famiglie e minori, persone anziane o con disabilità, o adulti in difficoltà, pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze dei cittadini e delle cittadine, al fine di garantire interventi finalizzati all'integrazione, al potenziamento delle autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità raggiunte. Oltre a servizi domiciliari e diurni finalizzati al mantenimento a domicilio della persona beneficiaria, assicurandone il benessere, la Città di Torino gestisce interventi residenziali a carattere temporaneo che si articolano in una vasta gamma di soluzioni alloggiative per la costituzione e il mantenimento di una rete sempre più diffusa ed estesa di risposte differenziate a seconda delle caratteristiche, delle problematiche individuali o del nucleo e del tipo di bisogno rilevato.

La gestione di tali servizi socio-assistenziali comporta, per l'Amministrazione, un onere finanziario al quale l'utente che ne usufruisce è tenuto a contribuire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, L.R. n. 1/2004 oltre alla normativa nazionale (leggi finanziarie e Legge 328/2000), che prevede la contribuzione con riferimento ai servizi a domanda individuale.

Con D.L. n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (di seguito denominato "RdC") quale misura nazionale di "politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito abbreviata "PdC") quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall'età di tali soggetti.

Alla luce dell'avvio progressivo, a partire dal 2019, dell'erogazione della misura RDC/PDC con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03310/019), approvata il 2 agosto 2019, era stata prevista una fase transitoria ai fini di armonizzare le preesistenti modalità di calcolo per interventi consistenti in erogazioni economiche da parte della Città, ovvero di compartecipazione al costo dell'intervento da parte del cittadino, con il percepimento da parte di quest'ultimo del beneficio del RDC-PDC anche nelle more dei chiarimenti richiesti al Ministero circa la possibilità di utilizzare in parte degli stessi per la compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Nel corso del 2020, a causa dell'insorgere della pandemia da Covid-19 e delle sue rilevanti conseguenze anche di carattere socioeconomico, l'Amministrazione Comunale non ha dato corso, in materia di servizi sociali, ad alcuna modifica e revisione delle tariffe e delle relative contribuzioni eventualmente previste, adottando, invece, misure concrete a sostegno dei cittadini e dei nuclei familiari in difficoltà.

A superamento delle previsioni transitorie previste dalla D.G.C. (mecc. 2019 03310/019) del 2 agosto 2019 e in applicazione di quanto già previsto nel D.U.P. del 2020-2022 approvato con la D.C.C. n.132 del 19 dicembre 2019 e confermato nel D.U.P. ANNI 2021 – 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202100025/024 del 25 gennaio 2021 e modificato con D.C.C. n. 566/2021, circa la necessità di considerare nei conteggi ai fini della compartecipazione ai costi delle prestazioni l'eventuale Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza percepito, nel 2021 sarà sufficiente utilizzare l'ISEE per individuare le fasce economiche e le corrispondenti contribuzioni alle prestazioni sociali di ospitalità temporanea di seguito elencate, considerato che l'ISEE richiesto nel 2021 si fonderà sui redditi 2019, e pertanto terrà già conto dell'eventuale erogazione di RdC/PdC al cittadino interessato ed al suo nucleo anagrafico.

Ospitalità temporanea di persone e nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo

La Città, a fronte del crescente bisogno abitativo, acuito dagli effetti della pandemia, ha sviluppato nel tempo un variegato insieme di interventi rivolti ad assicurare a persone e nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo e socio-economico opportunità di ospitalità temporanea. Al fine di uniformare modalità e criteri di contribuzione, la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 202100025/024) del 25 gennaio 2021, modificata con D.C.C. n. 566/2021, ha previsto di introdurre nuovi criteri di compartecipazione da parte dei singoli e dei nuclei familiari ospitati a diverso titolo nelle diverse opportunità di ospitalità.

In attuazione degli indirizzi forniti dalle deliberazioni del Consiglio Comunale la contribuzione mensile viene definita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con un'articolazione che prevede una progressione a partire da una prima fascia, compresa tra 0 ed un valore ISEE inferiore o uguale al valore ISEE previsto dalla L.R. n. 3/2010 per accedere al Fondo

sociale morosità (pari ad euro 6.398,75), fino ad una fascia massima di contribuzione corrispondente al valore ISEE limite per l'accesso all'edilizia sociale (pari ad euro 21.201,19).

L'articolazione delle fasce intermedie viene definita sulla base del valore ISEE (pari ad Euro 9.360,00) previsto quale requisito di accesso al Reddito di cittadinanza. La seconda fascia viene quindi compresa fra Euro 6.398,75 ed Euro 9.360,00 e le ulteriori fino alla fascia massima con intervalli proporzionati.

Le quote di contribuzione mensili vengono distribuite nelle diverse fasce partendo da un minimo di 40 Euro fino ad un massimo di 280 Euro.

L'articolazione delle fasce ISEE e le relative quote di contribuzione mensile vengono descritte nella scheda allegata (all. n.1).

In ogni caso i criteri di contribuzione non si applicano ai beneficiari di interventi residenziali effettuati ai sensi dell'art.403 c.c., in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela dei minori o in applicazione della L. R. n. 4 – 24/02/2016.

I criteri sopra definiti dovranno essere applicati agli interventi di temporanea collocazione in strutture di ospitalità di persone e famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica, attualmente previsti dalle seguenti deliberazioni:

- D.C.C. (mecc. 2004 11557/019) e s.m.i “Disciplina degli interventi di assistenza economica”;
- D.C.C. (mecc. 2005 01966/024) del 28 aprile 2005 e successiva DGC n. 01583/019 del 31 marzo 2009 inerenti la contribuzione per l'ospitalità di nuclei familiari monogenitoriali;
- D.C.C. (mecc. 2012 01524/012) del 2 aprile 2012 avente per oggetto "Servizio di ricovero alberghiero di famiglie sfrattate o sgomberate presso strutture convenzionate con la Città . Modifica dei criteri di partecipazione alla spesa per la fruizione del servizio - approvazione;

che sono state abrogate dalle succitate deliberazioni di approvazione del DUP 2021/2023 per le parti non compatibili con la stessa, che vengono puntualmente elencate nell'allegato n. 2.

Dell'esercizio della facoltà di non richiedere o sospendere la contribuzione, come già previsto dalla D.G.C. (mecc. 2009 01583/019) del 31 marzo 2009 ora estesa dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 202100025/024) del 25 gennaio 2021 a tutti gli interventi residenziali relativi a persone e nuclei ospitati presso le strutture temporanee, di cui alle richiamate deliberazioni, e ai neomaggiorenni beneficiari di interventi residenziali, che all'esito della fase sperimentale dovrà essere normata più nel dettaglio in relazione alle varie categorie di utenza, e della possibilità, a tutela dei minori, di attivazione e di mantenimento degli inserimenti anche in assenza di impegno alla contribuzione da parte dei genitori, fatta salva l'azione di rivalsa verso gli stessi, come previsto dalla D.C.C. (mecc. 2005 01966/024) del 28 aprile 2005, si dà atto nelle comunicazioni di attivazione del singolo intervento.

Il presente adeguamento delle tariffe non comporta oneri aggiuntivi per la Città e rispetta gli equilibri di finanza Pubblica.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le rette e le tariffe per i Servizi Sociali, a carico degli utenti, così come enunciato in narrativa e come indicato nell'allegato elenco (all. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle parti abrogate, in quanto incompatibili con le D.C.C. di approvazione del DUP 2021/2023, delle deliberazioni previgenti indicate puntualmente nell'allegato n. 2;
3. di demandare, relativamente alla D.C.C. (mecc. 2012 01524/012) del 2 aprile 2012 ed alle modalità di tariffazione ivi indicate, a successivo atto di competenza dirigenziale la ricognizione della attuale situazione, coordinandola con altre delibere ancora in vigore;
4. di richiedere la contribuzione per l'accoglienza nelle residenze temporanee, richiamate in narrativa, con decorrenza dal 1 ottobre 2021 in considerazione del rilevante numero di persone e nuclei coinvolti e della necessità di predisporre modalità semplificate di adempimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata la tempistica nel predisporre le procedure interne ed avviare un sistema di comunicazione per i beneficiari e le reti di ospitalità atte a predisporre il sistema di contribuzione puntuale.

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Uberto Moreggia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

LA VICESINDACA

Firmato digitalmente

Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-694-2021-All_1-All_1_Tariffe__2021_corretto_22_7_21.pdf
2. DEL-694-2021-All_2-ALL__2_Abrogazioni_corretto_22_7_21.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento